

IL CODEX JURIS CANONICI E LA SANTITA' SACERDOTALE

Si era tenuta una giornata del Clero: non ricordo precisamente per quale circostanza, nè se fosse una giornata di studio o di ritiro spirituale. Ormai si moltiplicano tanto! Durante quel quarto d'ora di sollievo fra una conferenza e l'altra, o lezione che fosse, un gruppo di sacerdoti discorreva e discuteva animatamente sul tema trattato dal conferenziere.

Luce elettrica nelle chiese... fiori sull'altare... azione cattolica... far debiti... firmare cambiali... tutto era tirato in ballo e coonestato più o meno felicemente col **Galantomismo nel Sacerdote**: questo era l'oggetto della discussione come era stato l'oggetto della conferenza.

I fatti, meglio, le applicazioni pratiche del principio fiorirono sulla bocca dei presenti per l'attualità del tema: giudizi, commenti, giustificazioni... Non so a qual riguardo ad un certo punto uno dei Sacerdoti presenti, quasi a difesa della sua personale idea, ebbe l'ardire di citare anche il Diritto Canonico.

« **Col Diritto Canonico in mano si va anche all'inferno!...** » si sentì risuonare nel gruppo. L'espressione ardita e mordace, e che pretendeva di essere conclusoria, era pronunciata da un giovane prete, che naturalmente voleva ostentare la conoscenza del Diritto Canonico.

Confesso: mi fece impressione la sentenza.

Si affacciarono quindi al pensiero i ventun canoni che vanno dal C. 124 al 144 compreso, ed alcuni altri sparsi nei vari libri e titoli, e mi domandavo qual forza, quale oggettiva verità la massima pronunciata poteva avere alla stregua di detti Canoni.

Mi venne un dubbio: che il giovane Sacerdote non avesse letto tutto il Codice J. C. o anche non lo possedesse. E' da maligno così sospettare? Provi il Signor Vicario Foraneo nella sua annuale visita alle parrocchie, archivi, ecc... provi, tanto per curiosità, a fare un sopralluogo nella biblioteca, nello studio dei suoi dipendenti sacerdoti. Potrebbe darsi che più facilmente vi trovi la **Gazzetta del Popolo...** la **Stampa...** il **Corriere della Sera**, che non il Diritto Canonico.

Esagerazioni? Ricordo: l'arciprete di una discreta parrocchia richiamava, non è molto, all'ordine un sacerdote che senza facoltà, aveva confessato e gli citava il can. 2366 per cui aveva incorso la censura-sospensione. Quale la risposta? Che egli non possedeva il Codice del Diritto Canonico!

« **Col Diritto Canonico in mano si va anche all'inferno...** ». Ma anche con la Comunione quotidiana, anche dopo aver ricevuto

l'Estrema Unzione, qualcuno andrà all'inferno: lo diceva il nostro Direttore Spirituale del Seminario nelle sue conferenze: il peccato mortale, quindi l'interno, può stare con la Comunione quotidiana, con la preghiera, con la S. Messa, con la confessione frequente. Faceva un'eccezione, con l'autorità di non so più qual santo o maestro di spirito: il peccato mortale non può stare con la meditazione quotidiana.

Quale verità dunque nella massima in parola?

Noi Sacerdoti abbiamo del C. J. C. una idea non troppo esatta: lo si considera come una pura raccolta di leggi e di pene, tale quale come il Codice civile e penale. La citazione di un canone incute in generale un senso di timore, un quasi spauracchio... e, ordinariamente, quando uno riesce ad afferrare un canone ed a citarlo a conferma di un principio, di una idea, *lis finita est...* e quando il Superiore incomincia a sfogliare quel libro, allora si aspetta la sentenza con trepidazione: *lex... dura lex.*

Mi pare invece che il Codice del Diritto Canonico voglia essere e debba essere nella giusta estimazione del Clero qualcosa di diverso, qualcosa di più nobile, di più elevato.

Poichè è un perfetto compendio di leggi, di regole per la perfezione del sacerdote in tutti i diversi uffici, posizioni, cariche ecclesiastiche, perfezione che non deve essere semplice esteriorità ed ipocrisia, ma accompagnata dalla perfezione interna, dalla santità di vita. Ed ecco i numerosi canoni, particolarmente il **Titulus III** del secondo libro, canoni che più del **liber de poenis** hanno efficacia per la santificazione del Clero. Non è il Codice una teologia pastorale o ascetica; ma le basi, i fondamenti, i veri principi della vita interiore, della santità hanno il loro canone: sono richiamati, inculcati, comandati.

Can. 125. 1° I chierici si confessino sovente. (Tutti i Sinodi, Concili regionali hanno determinato: ogni settimana, non mai oltre quindici giorni); 2° Ogni giorno un po' di meditazione: (se avevano dunque ragione il ricordato direttore spirituale ed il santo che citava, mettendo in pratica questo canone non si potrebbe vivere in peccato mortale, tanto meno andare all'inferno); ogni giorno la Visita al SS. Sacramento: ogni giorno il Rosario; ogni giorno l'esame di coscienza.

Facciamo astrazione del Can. 126 (è noto: tratta degli Esercizi Spirituali) e del Can. 135 sulle Ore canoniche.

Eccoci al Can. 133: relazioni con donne. Anche questo canone i Sinodi hanno determinato; ma sono troppe le dispense che si domandano all'Ordinario (quando si domandano)...

Si portano tante scuse e ragioni per supplire alla mancanza di età canonica... E' una buona figliuola... non c'è nessun pericolo... è sorella, nipote... (anche del viceparroco?) Il fatto è però che la donna è sempre il grande pericolo a cui il Codice volle provvedere: « Caveant clerici ne mulieres de quibus suspicio esse possit

apud se retineant aut quoque modo frequentent». Giudice nel dubbio è il Vescovo. (Non è da buon commentatore trovare in questo canone una condanna alla troppa familiarità, alla troppa ingerenza che si concede a certe donne in certe case parrocchiali?)

Can. 136: abito e tonsura. Ci sfatiamo tanto contro la moda femminile, la cura dei capelli tinti, ecc. E sta bene. Ma certe teste sacerdotali dalla tonsura invisibile, dai capelli profumati, spartiti e via, forse ricordano solo il Can. 2379 o il § 3 del 136 che minacciano pene, ma non vedono la carità previdente del paragrafo primo che per provvedere e salvaguardare la nostra virtù ci copre di una *galea salutis* e ci veste di un *indumentum iustitiae!*

Can. 138-140: siamo alla gravità sacerdotale, alla serietà esterna di vita. Non arti indecorose, giuochi, caccia, alberghi, caffè, spettacoli, teatri... Mi pare si possano ben comprendere in questi canoni anche alcuni spettacoli moderni; tennis di signorine, gare ginnastiche-atletiche-olimpiadi, si torna a dire... non solo la Biennale di Venezia o la Piscina di Acqui, ma anche certe escursioni, gite, oggi crociere, sul Mediterraneo o Adriatico o anche sulle Alpi.

— Chi non vede la gravità, l'atmosfera di serietà di cui vuole il Codice sia circondata l'amministrazione dei Sacramenti? — La Penitenza? Ecco la grata fissa al confessionale per le donne, che deve essere in chiesa e in luogo patente (Can. 909).

— La celebrazione della S. Messa? Premesso il preparazione, conclusa col ringraziamento. Can. 810.

Le minuziose precauzioni per salvaguardare la clausura delle Suore non avranno una corrispondente ragione per assicurare la virtù, la santità di chi più frequentemente le deve avvicinare?

Così il richiamo alla vita comune (Can. 134) non dimostra tutto l'interessamento della Chiesa di porre il Clero nella massima possibilità di santificazione?

Insomma ho la convinzione che col Diritto Canonico in mano o in tasca, cioè osservando il Diritto Canonico, non si va, no, all'inferno.

Sac. GIULIO MONTANARO
Arciprete di S. Stefano Belbo

Card. PIETRO DE BERULLE

LE GRANDEZZE DI GESÙ

Versione italiana del Sac. Maurilio Andreoletti

Vol. in-16 di pag. XXII-456, L. 12.

Con la pubblicazione di questa versione italiana della principale tra le opere del Card. Pietro De Berulle (1576-1629), si è inteso far conoscere al pubblico italiano una corrente spirituale che può considerarsi tra quelle più vicine ai bisogni, alle aspirazioni, agli ideali della spiritualità di noi uomini moderni.

*Dirigere richieste e vaglia alla Società Editrice « Vita e Pensiero »
- Milano, Piazza S. Ambrogio, 9 - (3/20).*